



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO  
CIMITERIALE DEL COMUNE DI TRESA**

---

Tresa, 16 ottobre 2026

Il Municipio di Tresa, richiamati:

- la Legge organica comunale;
- la Legge sanitaria;
- il Regolamento cimiteriale del Comune di Tresa;
- ogni altra disposizione applicabile in materia;

con risoluzione municipale n.941 del 12 ottobre 2026,

**ordina:**

**Capitolo I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti esecutivi, amministrativi e tariffali relativi alla gestione dei cimiteri comunali e all'applicazione del Regolamento cimiteriale del Comune di Tresa.

**Art. 2 Autorità competente**

1. L'applicazione della presente Ordinanza compete al Municipio.
2. La Cancelleria comunale e l'Ufficio tecnico comunale esercitano le competenze loro delegate dal Regolamento cimiteriale.

**Art. 3 Persone domiciliate**

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sono considerate domiciliate le persone che al momento del decesso risultano domiciliate nel Comune di Tresa.
2. Tutte le altre persone soggiacciono alle tariffe previste per la categoria "Altri".



## Capitolo II

### Concessioni e prestazioni

#### Art. 4 Principio

1. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate dalla Cancelleria comunale nel rispetto del Regolamento cimiteriale.
2. Le concessioni sono accordate a tempo determinato secondo le durate stabilite dal Regolamento cimiteriale.
3. Le tasse sono dovute al momento del rilascio della concessione o dell'esecuzione della prestazione richiesta.
4. Le tariffe previste dalla presente Ordinanza comprendono esclusivamente le prestazioni fornite dal Comune. Restano riservati i costi a carico dei concessionari relativi a servizi funebri, monumenti, lapidi, incisioni, opere murarie e ogni altre prestazioni.
5. Le sepolture in terra per persone adulte, i loculi cinerari a parete, i loculi cinerari interrati e i loculi farnesi non possono essere oggetto di prenotazione o assegnazione anticipata. La relativa concessione è rilasciata esclusivamente al verificarsi del decesso.

#### Art. 5 Lavori e opere funerarie

1. La posa, la modifica o la rimozione di monumenti funebri, lapidi, croci e altri manufatti sono subordinate all'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale.
2. Le domande devono essere accompagnate dalla documentazione tecnica richiesta dall'Ufficio tecnico comunale.

#### Art. 6 Esumazioni e traslazioni

1. Le esumazioni e le traslazioni richieste da privati sono soggette alle autorizzazioni previste dalla legislazione superiore e dal Regolamento cimiteriale.
2. Le relative spese sono integralmente a carico dei richiedenti.

## Capitolo III

### Tariffe

#### Art. 7 Sepolture nei campi comuni

| Prestazione                | Domiciliati  | Altri        |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Nuova sepoltura            | Gratuita     | CHF 1'000.00 |
| Tumulazione urna cineraria | Gratuita     | CHF 600.00   |
| Rinnovo                    | Non concesso | Non concesso |



### Art. 8 Tombe di famiglia senza sottostruttura

| Prestazione                        | Domiciliati  | Altri        |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Sepoltura feretro                  | CHF 500.00   | CHF 1'000.00 |
| Tumulazione urna cineraria singola | CHF 300.00   | CHF 600.00   |
| Rinnovo                            | Non concesso | Non concesso |

### Art. 9 Tombe di famiglia con sottostruttura

| Prestazione                              | Domiciliati   | Altri         |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Concessione tomba singola 250 × 100 cm   | CHF 5'000.00  | CHF 8'000.00  |
| Concessione tomba doppia 250 × 200 cm    | CHF 10'000.00 | CHF 16'000.00 |
| Sepoltura feretro                        | Gratuita      | Gratuita      |
| Tumulazione urna cineraria singola       | Gratuita      | Gratuita      |
| Rinnovo forfettario (1 solo per 30 anni) | CHF 2'500.00  | CHF 5'000.00  |

### Art. 10 Loculi colombari

| Prestazione                                     | Domiciliati | Altri        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Deposizione prima urna cineraria                | CHF 500.00  | CHF 1'000.00 |
| Deposizione urna successiva nello stesso loculo | CHF 300.00  | CHF 600.00   |
| Rinnovo (1 solo per 25 anni)                    | CHF 250.00  | CHF 500.00   |

### Art. 11 Prestazioni particolari

| Prestazione                                              | Tassa        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Esumazione su istanza privata                            | CHF 3'000.00 |
| Autorizzazione posa monumento funebre                    | CHF 200.00   |
| Autorizzazione posa croci, lapidi e altri segni funerari | CHF 100.00   |

## Capitolo IV

### Incasso e disposizioni amministrative

### Art. 12 Fatturazione

1. Le tasse previste dalla presente Ordinanza sono fatturate dal Comune.
2. Il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Decorso inutilmente il termine, possono essere applicati interessi di mora e avviate le procedure d'incasso previste dalla legislazione vigente.



### **Art. 13 Rinuncia alla concessione**

La rinuncia anticipata a una concessione o la sua scadenza non danno diritto al rimborso totale o parziale delle tasse già versate.

### **Art. 14 Derghe e casi particolari**

In casi eccezionali e debitamente motivati il Municipio può accordare deroghe alle presenti tariffe, nel rispetto del Regolamento cimiteriale e delle normative superiori applicabili.

## **Capitolo V**

### **Disposizioni finali**

### **Art. 15 Reclamo**

Contro le decisioni dei servizi amministrativi comunali è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

### **Art. 16 Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni municipali precedenti incompatibili con la presente Ordinanza.

### **Art. 17 Pubblicazione**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Tresa

La Vice Sindaca

Margherita Manzini



La Segretaria

Myriam Mauri

Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 16 ottobre 2026 riservato l'art.16 LPAm.